



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 19/12/2023

Del. 56

OGGETTO: AREA TECNICA SETTORE 2 PATRIMONIO MANUTENZIONI SERVIZIO PATRIMONIO E MANUTENZIONE: AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING A FAVORE DELLA SOCIETÀ CAMVO SPA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI COMUNALI PER LA DURATA DI 6 ANNI.

L'annoduemilaventitre (**2023**) addì diciannove (**19**) del mese di **Dicembre**, alle ore 20.00 nella Sede Municipale, premesse le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria.

All'appello risultano:

GROSSULE MICHELE	Presente
TALOTTI CIRO	Presente
GASTALDELLO ATTILIO	Presente
FEDER NICOLA	Presente
PICCOLI GIANLUIGI	Presente
SARTORI FULVIO	Presente
PERBELLINI ANNALISA	Presente
BIMBATO DAVIDE	Presente
GRIGOLI BIANCA	Presente
FANINI YURI	Presente
ZENDRINI VALERIA	Presente
FALAVIGNA ANNA	Presente
TAIOLI REMO	Assente
VANZETTA MARINA	Presente
TAIETTA MARCO	Assente
ZERMAN FABRIZIO	Assente
GALEOTTO SIMONE	Presente

Presenti : 14 Assenti : 3

Presiede il Presidente del Consiglio Signor GROSSULE MICHELE.

Partecipa il Segretario Generale DE PASCALI ALESSANDRO.

AREA TECNICA SETTORE 2 PATRIMONIO MANUTENZIONI SERVIZIO PATRIMONIO E MANUTENZIONE: AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING A FAVORE DELLA SOCIETÀ CAMVO SPA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI COMUNALI PER LA DURATA DI 6 ANNI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Preso atto che:

- è stato espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente;
- è stato espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile del settore economico-finanziario;
- è stato espresso il parere favorevole dell'Organo di revisione, allegato al presente provvedimento;

Preso atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla I Commissione consiliare in data 18.12.2023, con parere favorevole;

Preso atto della discussione svoltasi sulla presente proposta di deliberazione, come riportata nell'allegato verbale;

Preso atto della proclamazione della votazione disposta dal Presidente e di seguito evidenziata:

CONSIGLIERI PRESENTI: 14
CONSIGLIERI ASTENUTI: 3 (Falavigna, Vanzetta, Galeotto)
CONSIGLIERI VOTANTI: 11
VOTI FAVOREVOLI: 11
VOTI CONTRARI: //

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di cui in premessa, che viene inserita nel presente provvedimento come parte costitutiva del medesimo.

Rilevata l'urgenza, per le ragioni esposte nella proposta di provvedimento, il Presidente pone ai voti la proposta di immediata eseguibilità della delibera in argomento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Effettuata la votazione ed eseguito il computo dei voti si hanno i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: 14
CONSIGLIERI ASTENUTI: 3 (Falavigna, Vanzetta, Galeotto)
CONSIGLIERI VOTANTI: 11
VOTI FAVOREVOLI: 11
VOTI CONTRARI: //

Proclamato l'esito della votazione, il Presidente dichiara approvata la proposta di immediata eseguibilità del provvedimento.

OGGETTO: AREA TECNICA SETTORE 2 PATRIMONIO MANUTENZIONI SERVIZIO PATRIMONIO E MANUTENZIONE: AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING A FAVORE DELLA SOCIETÀ CAMVO SPA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI COMUNALI PER LA DURATA DI 6 ANNI.

Premesso che CAMVO S.p.a.:

- è una società "in house" a totale capitale pubblico locale, della quale il Comune di San Giovanni Lupatoto è socio, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 28.09.2017;
- è una società che opera nell'ambito dei servizi di gestione dell'efficienza energetica come ESCO, presso alcuni dei comuni soci, con contratti a garanzia di risultato;
- opera in applicazione del proprio sistema di gestione in accordo alle norme internazionali ISO9001, e ISO50001 revisioni vigenti e della norma italiana UNICEI 11352 versione vigente;
- in riferimento alle attività di diagnosi energetica, utilizza i criteri definiti nelle norme UNICEI EN 16247-1 e UNICEI/TR 11428;

Premesso, altresì, che:

- è intenzione dell'Amministrazione Comunale provvedere alla realizzazione di una serie di interventi finalizzati al rinnovamento degli impianti termici degli edifici comunali nel territorio, al fine di ridurre i consumi, migliorare l'efficienza energetica degli impianti e contestualmente valorizzare maggiormente il contesto urbano ed i beni artistici e architettonici;
- con deliberazione consiliare n. 49 del 28.09.2017 è stato disposto di affidare a CAMVO S.p.a. il servizio di gestione calore per gli edifici comunali con le modalità c.d. "in house providing", per anni sei;
- con successiva determinazione dirigenziale n. 756 del 29.09.2023 è stata disposta una proroga tecnica dell'affidamento fino al 31.12.2023;

Evidenziato, quindi, che, per effetto della menzionata deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 28.09.2017, la società CAMVO Spa è, a tutti gli effetti, una società partecipata da questo Ente, che si qualifica quale società *in house*, in linea con i principi dettati dal diritto comunitario, per la quale, in occasione delle revisioni periodiche delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 20, c. 1, del D.Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.), ultima delle quali quella approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 29.12.2022, è stato disposto il mantenimento senza interventi per la rispondenza della società stessa ai requisiti richiesti per il mantenimento di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del citato testo unico;

Premesso, inoltre, che:

- l'art. 16 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e s.m.i. prevede:
 - comma 1: *"Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata"*;
 - comma 3 *"Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci"*;
- l'art. 7 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici", prevede:
 - Art. 7. *Principio di auto-organizzazione amministrativa*

1. *Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea.*
2. *Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.*
3. *L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. (...)*”;

Atteso che, come emerge dal disposto normativo sopra riportato, il principio di auto-organizzazione amministrativa ha una portata molto ampia, e comporta che ogni ente disponga della massima autonomia nello stabilire le modalità attraverso cui garantire l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi alla propria collettività, modalità tra le quali è ricompreso anche l'affidamento *in house providing* a società partecipate, che deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

- principio del risultato: è disciplinato dall'art. 1 del nuovo codice e rappresenta una delle novità più impattanti dello stesso; si traduce nel perseguire la massima tempestività nell'affidamento ed esecuzione di un contratto pubblico ricercando il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza; il principio del risultato, secondo il legislatore, costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità;
- principio della fiducia: è disciplinato dall'art. 2 del nuovo codice ed è finalizzato a favorire e valorizzare l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato;
- principio dell'accesso al mercato: è disciplinato dall'art. 3 del nuovo codice e richiede di favorire, da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;

Dato atto che, con nota prot. 51812 in data 28.11.2023, è stata richiesta alla soc. CAMVO Spa formale offerta tecnico/economica relativamente all'affidamento "in house" del SERVIZIO ENERGIA - Gestione calore e miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici comunali del Comune di San Giovanni Lupatoto, per il periodo 1.1.2024 – 31.12.2029, al fine di consentire gli approfondimenti tecnici e le valutazioni degli aspetti economici necessari alla predisposizione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di affidamento in house providing a società partecipate;

Precisato che, in riscontro alla succitata richiesta, con nota prot. 52365 del 30.11.2023 e successive integrazioni, CAMVO Spa ha prodotto la seguente documentazione:

- offerta tecnico-economica con relativo schema del contratto di servizio con i seguenti allegati:
 - all. A – Condizioni di fornitura
 - all. A2 - Verbale di consegna e di presa visione degli impianti termici
 - all. B - Contratto del Servizio Energia
 - all. C - Elenco manutenzioni previste dal contratto e condizioni di assistenza pronto intervento
 - all. D - Piano finanziario;

- relazione di fine gestione 2017/2023;
- statuto in vigore;
- indirizzi assembleari vincolanti per l'esercizio del controllo analogo congiunto;
- bilanci di esercizio 2020-2021-2022;
- cariche sociali e relativi compensi;
- organigramma aziendale vigente;
- elenco soci al 28.11.2023;

Richiamato l'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire, acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, fra cui, a titolo esemplificativo, anche la *"autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, o allo svolgimento delle loro funzioni nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento"*;

Richiamate, in particolare, le disposizioni sulle società in house, ossia quelle società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3, del citato T.U.S.P.;

Osservato che:

- il servizio gestione calore non si qualifica come un servizio pubblico locale destinato all'utenza, bensì come un servizio strumentale all'Ente affidante (ex multis Consiglio di Stato 11/4/2013 n. 1976 e 3/6/2013 n. 3022, e Corte dei Conti – parere della Sezione Lombardia n. 12 del 2013), che non si limita alla sola fornitura del calore necessario per il riscaldamento di tali immobili, ma si estende a ulteriori attività di natura complessa, come la riqualificazione degli impianti termici e la relativa gestione, ivi comprese, di norma, la conduzione e manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale e delle apparecchiature ubicate all'interno delle centrali termiche, nonché la manutenzione degli impianti interni, l'adeguamento normativo e la riqualificazione energetica da svolgersi all'interno degli edifici;
- detto servizio strumentale rientra, pertanto, nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 175/2016, per il quale risulta possibile acquisire partecipazioni, strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali, di società in house aventi come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2, che, quindi, svolgono anche attività di autoproduzione di servizi strumentali in via prevalente con gli enti partecipanti o affidanti;

Considerato che si è in presenza di una società *"in house"*, ovvero di una società retta da un sistema di regole che la rendono una *"delegazione interorganica"* dell'ente che affida tali servizi ed attività, quando la società affidataria:

1. è a capitale interamente pubblico (c.d. requisito della *"partecipazione pubblica totalitaria"*);
2. svolge la propria attività prevalentemente a favore dei propri soci (c.d. requisito della *"prevalenza dell'attività"*);
3. è sottoposta ad un controllo, da parte di propri soci, analogo a quello che i soci stessi avrebbero esercitato sui propri servizi (c.d. requisito del *"controllo analogo congiunto"*).

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, n. 3554/2017, nella quale, rilevata la natura ordinaria e non eccezionale del c.d. *"affidamento in house"*, si disamina lo strumento del *"controllo analogo"*, con particolare riferimento a una società partecipata in cui il Comune era titolare di una quota particolarmente esigua, considerando sufficiente l'effettuazione di determinate attività; in particolare, nella sentenza si afferma che *"nel caso di affidamento in house, conseguente all' istituzione da parte di più enti locali di una società di capitali da essi interamente partecipata [...] il requisito del controllo analogo deve essere quindi verificato secondo un criterio sintetico e non atomistico, sicché è sufficiente che il controllo della mano pubblica sull'ente affidatario, purché effettivo e reale, sia esercitato dagli enti partecipanti nella"*

loro totalità, senza che necessiti una verifica della posizione di ogni singolo ente”;

Rilevato, pertanto, che all'esito dell'analisi della normativa vigente applicabile (art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023 ed art. 16 del D.Lgs. 175/2016), così come sopra descritta, i requisiti e le condizioni per poter affidare in modo diretto il servizio di gestione calore alla società in house sono i seguenti:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore eserciti sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali;
- b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata sia effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
- c) nella persona giuridica controllata non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione privata che non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati o che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
- d) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano sulla società partecipata un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti (singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti);
 - tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori siano in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
 - la persona giuridica controllata non persegua interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti;
- e) valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici (in caso di prestazioni strumentali);

Considerato, alla luce di quanto fin qui esposto, che sussistono tutti i requisiti e le condizioni per poter affidare in modo diretto il servizio di gestione calore degli edifici comunali alla società CAMVO Spa, di seguito sintetizzati:

- riguardo ai requisiti di cui ai superiori punti sub a) (controllo analogo) e sub d) (controllo analogo congiunto), questi sono garantiti dalle espresse pertinenti previsioni dello statuto (nomina del CdA, competenze riservate all'Assemblea dei soci, affidamento di servizi alla società), nonché dalla deliberazione dell'assemblea dei soci "Indirizzi vincolanti dell'assemblea all'organo amministrativo in relazione alla tematica del controllo analogo congiunto";
- riguardo al requisito di cui al superiore punto sub b), CAMVO risulta già fornitrice di sole amministrazioni pubbliche e, quindi, per una percentuale superiore all'80% e, in ogni caso, è stata approvata la modifica dello statuto, che cristallizza la situazione attuale, introducendo all'art. 4, il comma 5: "Secondo quanto previsto dall'art. 16 comma 3 del D.Lgs. 175/2016, un importo superiore all'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati, direttamente o indirettamente, dagli enti pubblici soci; la produzione ulteriore è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società";
- riguardo al requisito di cui al superiore punto sub c) (partecipazioni di soli enti pubblici) si veda principalmente l'articolo 1 dello statuto della società recante "Costituzione e denominazione", il quale afferma espressamente che "La società è a totale capitale pubblico locale" ed è stata esclusa, pertanto, la partecipazione di soci privati;
- con riferimento alla congruità economica dell'offerta del soggetto in house, le ragioni della bontà della scelta sono espresse nella relazione tecnica redatta dal competente ufficio comunale prot. 52426 del 30.11.2023, e nel progetto per la gestione calore presentato da CAMVO Spa, in data 01.12.2023 prot. n. 52365, da cui risulta che sussistono le ragioni e le condizioni per procedere all'affidamento in house, ricorrendo alla professionalità e alle

capacità organizzative di CAMVO S.p.a. per il servizio sopra citato e le attività connesse per la sua durata.

Dato atto, altresì, che:

- CAMVO s.p.a. possiede tutti i requisiti societari ed inerenti la sussistenza del "controllo analogo congiunto" per ottenere l'affidamento in house da parte del Comune di San Giovanni Lupatoto, previa acquisizione da parte del medesimo di una partecipazione in CAMVO S.P.A. Spa, come sinteticamente attestato dall'iscrizione di CAMVO S.P.A. nell'elenco della amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, istituito presso ANAC (iscrizione delibera n. 562 del 1/7/2020), oltre che dagli affidamenti attualmente in corso per conto dei comuni soci;
- l'offerta CAMVO s.p.a. si presenta qualitativamente migliore della attuale convenzione CONSIP SIE 4, in quanto:
 - a fronte della realizzazione degli investimenti, con la gestione CAMVO la spesa per il consumo di energia sarà variabile e legato all'effettivo consumo quantificato in kWh, mentre con la convenzione Consip SIE 4 il Comune dovrà sostenere una spesa prefissata "a monte";
 - dal punto di vista dell'efficacia della struttura contrattuale, il contratto CAMVO S.P.A. prevede comunque un "tetto" di consumo, oltre al quale la spesa in eccedenza viene sostenuta in parte dalla stessa CAMVO;
- oltre a tutti gli elementi sopra individuati, di importanza essenziale, si aggiunge un ulteriore elemento assolutamente incontrovertibile nella logica del confronto previsto dall'art. 7 c. 2 del Codice dei contratti pubblici, in quanto, pur in presenza di significativi "vantaggi" qualitativi e gestionali dell'offerta CAMVO, più sopra brevemente sintetizzati, il canone annuo offerto dalla predetta società ammonta ad euro 476.635 oltre iva di legge, a fronte del canone di cui alla convenzione CONSIP SIE 4 pari ad euro 612.453 oltre iva di legge; quindi, il vantaggio, in termini puramente economici dell'offerta CAMVO, è pari ad euro 135.818 (pari a circa il 22,17% sull'offerta CONSIP SIE 4);

Atteso che, in termini di valutazioni di efficienza ed economicità, sono state espresse le seguenti valutazioni:

- Efficienza (rapporto tra benefici e costi): la scelta dell'Amministrazione è compatibile con il principio di efficienza, dal momento che il servizio che svolgerà CAMVO punta ad ottimizzare il rendimento degli impianti termici, mentre SIRAM prevede un compenso fisso indipendentemente dal consumo energetico. Il contratto proposto da CAMVO, al contrario, prevede di pagare solo l'energia effettiva consumata, indicata dai contocalorie che verranno appositamente installati, innescando un processo virtuoso di risparmio anche da parte del Comune stesso, in aggiunta alle migliorie di efficientamento energetico proposte nell'offerta. La variabile consumo è in funzione sia all'andamento termico stagionale ma soprattutto del rendimento delle caldaie, unitamente ad un costante controllo degli impianti. È evidente che il gestore CAMVO sarà invogliato ad ottimizzare i rendimenti (con tempestivi interventi di riqualifica delle centrali termiche, manutenzione e controllo puntuale degli impianti) nel breve periodo, proprio per rispettare la clausola di garanzia di risultato;
- Efficacia (raggiungimento degli obiettivi in relazione alle risorse impiegate): la scelta dell'Amministrazione è compatibile con il principio di efficacia, in quanto il contratto proposto da CAMVO s.p.a. è del tipo EPC "Energy Performance Contract", con garanzia dei risultati. E' efficace anche la scelta di affidare ad un partner specializzato e competente un elenco di funzioni (Cura della documentazione di legge obbligatoria per ogni centrale termica, Qualifica di Terzo Responsabile, Modifica orari per richieste varie per utilizzo edifici, Regolazione orari in base alla stagione climatica, Controllo annuale dei consumi, Cura del rapporto con il fornitore gas, Gestione della bollettazione con fornitore gas, Rapporti con scuole, associazioni, palestre, uffici ecc.);
- Economicità: la compatibilità con il principio di convenienza economica si rileva da confronto delle offerte SIRAM e CAMVO s.p.a., che, a parità di servizi, mostra come l'offerta CAMVO consenta un risparmio del 22,17 nei 6 anni considerati,
- Congruità: la scelta dell'Amministrazione è compatibile con il principio di congruità, considerato che la gara Consip, che ha visto in SIRAM l'aggiudicatario dell'appalto per il lotto di competenza, è stata indetta a livello nazionale secondo le norme di buon andamento dell'azione amministrativa e del contenimento della spesa, e che dal confronto tra SIRAM e

CAMVO, quest'ultima offre un servizio complessivamente più vantaggioso;

Ravvisati, nella fattispecie, anche vantaggi in termini di celerità, dati dai tempi certi dell'affidamento in house, nonché di interessi strategici, consistenti nella ulteriore valorizzazione della società partecipata;

Ritenuto, a tal fine, di prendere atto e approvare in questa sede la "Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento in house del servizio energia - gestione calore e miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici comunali del Comune di San Giovanni Lupatoto (D.Lgs. 31.03.2023, n. 36, art. 1, 2, 3 e 7)" alla società CAMVO S.p.A.", prot. n. 52426 del 1.12.2023, allegato A al presente atto;

Ritenuto che i servizi che dovranno essere svolti da CAMVO s.p.a. a favore del Comune, per la durata di anni sei, decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione di servizio, sulla base del computo metrico estimativo e del quadro economico presentato dalla società, sono preventivabili, nell'importo annuale complessivo per l'intero servizio, in € 581.495,00, e per un importo complessivo di € 3.488.970,00, come dettagliato nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	
TOTALE SERVIZIO ANNUALE	€ 476.635,00
Iva 22%	€ 104.860,00
TOTALE ANNUALE COMPLESSIVO	€ 581.495,00
TOTALE COMPLESSIVO PER SEI ANNI	€ 3.488.970,00

Dato atto che il contraente viene selezionato mediante affidamento diretto, quale società in house, ai sensi degli artt. 1, 2, 3 e 7 del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36;

Ritenuto, per tutto quanto fin qui esposto, di procedere con l'affidamento del "servizio energia - gestione calore e miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici comunali del Comune di San Giovanni Lupatoto" ricorrendo alla modalità *in house providing* alla Società CAMVO S.p.a., con sede legale in Bovolone (Verona), Via dell'Aviere 27, codice fiscale 80017620230 e partita IVA 01508170238, per la durata di sei anni decorrenti dalla data indicata in sede di stipula degli atti necessari, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative;

Ritenuta non applicabile alla convenzione di servizio la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., con riferimento alla richiesta sia del codice identificativo gara (CIG) sia della documentazione relativa al conto corrente dedicato, secondo quanto stabilito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136", ed in particolare con il paragrafo 2.5 "Tracciabilità tra soggetti pubblici", il quale riporta: "(omissis) Devono ritenersi, parimenti, escluse dall'ambito di applicazione della Legge n. 136/2010 le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di Pubbliche Amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (c.d. affidamenti in house); ciò in quanto, come affermato da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in tal caso assume rilievo la modalità organizzativa dell'Ente Pubblico, risultando non integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto per difetto del requisito della terzietà (omissis)";

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 29.12.2022, avente ad oggetto: "Area economico-finanziaria - Settore 1 Ragioneria e Bilancio - Ufficio Ragioneria e Patrimonio. "Approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 2023-2025 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) e del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e artt. 10 e 11, D.Lgs. n. 118/2011)";
- le variazioni di Bilancio di previsione triennale 2023-2025 annualità 2023 fino ad ora intervenute;
- la delibera di Giunta Comunale n. 31 del 1.2.2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano dettagliato degli obiettivi 2023;

Precisato che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è l'arch. Margherita Romaniello, Dirigente responsabile dell'Area Tecnica;

Ravvisate ragioni di urgenza per dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, al fine di procedere tempestivamente con l'attivazione del servizio, a decorrere dal 1 gennaio 2024, previa sottoscrizione del contratto di servizio;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 1.12.2023, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamati:

- l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che delinea le competenze del Consiglio comunale;
- il D.Lgs. 267/2000, Testo unico delle disposizioni in materia di ordinamento degli Enti Locali ed in particolare l'art. 107, che delinea le competenze dei Responsabili del Servizio e l'art. 183 che disciplina la fase del procedimento di spesa denominata "impegno";
- il D.Lgs. 175/20216
- il D.Lgs. 36/2023;

SI PROPONE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di approvare la *"Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento in house del servizio energia – gestione calore e miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici comunali del Comune di San Giovanni Lupatoto (D.Lgs. 31.03.2023, n. 36, art. 1, 2, 3 e 7)"* alla società CAMVO S.p.A., prot. n. 52426 del 01.12.2023, predisposta dal Dirigente dell'Area tecnica, allegata A al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

3. Di approvare l'affidamento *in house providing* del *"servizio energia – gestione calore e miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici comunali del Comune di San Giovanni Lupatoto"* alla Società CAMVO Spa, con sede legale in Bovolone (Verona), Via dell'Aviere 27, codice fiscale 80017620230 e partita IVA 01508170238, per la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dal 1.1.2024, previo perfezionamento della procedura e della stipula degli atti necessari, secondo lo schema di contratto di servizio, del progetto tecnico-economico, agli atti.

4. Di approvare lo schema di contratto di servizio predisposto per regolamentare l'affidamento del *servizio energia – gestione calore e miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici comunali"* alla Società CAMVO s.p.a., con sede legale in Bovolone (Verona), nonché i relativi allegati allo stesso, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione (Allegato B), e di seguito riportati:

- Schema di contratto del servizio energia con allegati:
 - all. A Condizioni di fornitura,
 - all. A2 Verbale di consegna e di presa visione degli impianti termici,
 - all. B Contratto del Servizio Energia,
 - all. C Elenco manutenzioni previste dal contratto e condizioni di assistenza pronto intervento,
 - all. D Piano finanziario.

5. Di autorizzare il Dirigente dell'Area Tecnica alla sottoscrizione del contratto, con la facoltà di apportare, in sede di stipula, le eventuali modifiche di natura non sostanziale che dovessero rendersi necessarie per il perfezionamento dell'affidamento.

6. Di demandare, per quanto di competenza, ai dirigenti ogni atto conseguente e necessario per dare esecuzione al presente provvedimento, compreso l'assunzione degli impegni di spesa relativo presente affidamento.

7. Di pubblicare il presente atto deliberativo nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., nonché dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 175/2016.

8. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è l'arch. Margherita Romaniello, dirigente responsabile dell'Area Tecnica.

9. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento e dei documenti ad esso allegati a CAMVO S.p.A. per gli adempimenti di competenza.

PRESIDENTE – Michele Grossule: *“Passiamo al settimo punto all’ordine del giorno: “Area Tecnica, Settore 2, Patrimonio, Manutenzioni, Servizio Patrimonio e Manutenzione – Affidamento in House Providing a favore della società CAMVO per la gestione del servizio energia, gestione calore e miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici comunali per la durata di 6 anni”.*

Qui passerei la parola, per l’esposizione, al Segretario Generale, dottor De Pascali. Prego Segretario”.

SEGRETARIO GENERALE – Alessandro De Pascali: “Grazie Presidente. Il provvedimento in esame ha ad oggetto l’affidamento del servizio gestione calore per 6 anni alla nostra società partecipata CAMVO SpA. Quest’affidamento fa seguito al precedente che ha avuto durata anch’esso di 6 anni, dal 2017 al 2023, nel quale la società partecipata CAMVO SpA ha curato il servizio attraverso degli interventi, degli investimenti che hanno comportato l’efficientamento degli impianti comunali e, conseguentemente, anche una riduzione dei costi dei consumi. Peraltro, i risultati ottenuti nella gestione degli ultimi 6 anni sono agli atti con una relazione che CAMVO ha prodotto e dalla quale si possono evincere i risultati assolutamente positivi conseguiti.

Dicevo, trattasi di affidamento cosiddetto in house, ricordo a tutti voi che cosa si deve intendere per affidamento in house, cioè, è un affidamento che l’Ente può fare ad una propria società di cui detiene la partecipazione, come se fosse un ufficio, un’articolazione organizzativa dell’Ente stesso. Questo è reso possibile dal fatto che la società in questione è una società a capitale interamente pubblico, che realizza almeno l’80 per cento del suo fatturato con i soci e soprattutto perché la società ha, al suo interno, attivato un meccanismo di cosiddetto controllo analogo. In questo caso trattandosi di una pluralità di soci, il controllo analogo congiunto, è quello che dicevo prima, cioè, ciascun socio svolge, sui servizi erogati sul proprio territorio, un controllo come se fosse un servizio che eroga direttamente, che svolge direttamente, attraverso, evidentemente, poi delle forme interne alla società di consultazione e di controllo.

Il servizio in questione, per giurisprudenza consolidata, del Consiglio di Stato in particolare, è una prestazione, è un servizio cosiddetto “strumentale”, che la società eroga in favore dell’Ente e non, come terminologia, un servizio pubblico locale. Questo comporta, di conseguenza, dal punto di vista normativo, che il servizio soggiace alla disciplina prevista dal Testo Unico della Legge Madia e dall’articolo 7 del nuovo Codice dei Contratti.

Dobbiamo, con quest’affidamento, con apposita relazione, dare atto e attestare i vantaggi, in termini di economicità, che derivano dall’Ente, appunto, dall’affidamento in house di che trattasi. Passerei la parola al dirigente Architetto Romaniello, magari sulla parte più tecnica della relazione”.

DIRIGENTE – Margherita Romaniello: “Grazie Segretario. Come tutti gli affidamenti in house abbiamo l’obbligo di fare una valutazione di congruità anche economica. Il nuovo articolo 7 del nuovo Codice dei Contratti prevede che possibilmente, con le convenzioni in essere questa valutazione deve essere fatta con la Consip, ovviamente, in questo momento, Consip ha una convenzione attiva che noi siamo andati a comparare con quello che è il servizio offerto da CAMVO.

Le valutazioni sono state fatte sia sull’energia elettrica che viene quantificata e stimata sia su quelle che sono le manutenzioni ordinarie che la società deve effettuare su tutti gli impianti esistenti all’interno degli edifici comunali, una valutazione sugli investimenti che s’intendono attuare e sulla base di questi elementi, dando una quantificazione economica che Consip dà nella sua convenzione rispetto ai valori offerti da CAMVO, si è potuto trarre delle considerazioni dove, ovviamente, CAMVO è risultata nettamente più conveniente rispetto a CONSIP. Diciamo che CAMVO, oltretutto, dà dei servizi all’Amministrazione comunale che CONSIP non ha in convenzione, che è quella, in particolare, della manutenzione anche di tutta la parte idrico sanitaria degli edifici comunali. La differenza che vedete nella mia relazione, perché poi sono riassunte nelle varie tabelle verso la fine della relazione stessa, troverete anche una diversa quantificazione dell’energia perché mentre CAMVO fa una stima sui consumi effettivamente rilevati, giocoforza che ha tutta una serie di dati che potuto rilevare negli ultimi 6 anni, CONSIP, invece, fa una valutazione più grossolana. A CONSIP non interessano i dati che possiamo dire di effettivo consumo, loro dicono: “Questo è un edificio che ha tot metri quadrati, tot metri cubi, dove loro vanno a fare una valutazione di quello che è il volume dell’edificio”, quindi, ovviamente, con questa valutazione più ampia loro garantiscono una

produzione, poi, anno per anno, di questo valore, partendo, però, da una stima iniziale molto più alta. Con CAMVO, invece, noi paghiamo l'energia, effettivamente, consumata, quindi, grazie anche ai contacalorie che sono installati su tutti gli impianti.

La manutenzione idrico sanitaria CONSIP non la dà, quindi, questo è un valore non comparabile, invece, per quanto riguarda la manutenzione, mentre CAMVO fa una valutazione analitica, impianto per impianto, rispetto, proprio allo stato dell'impianto stesso, CONSIP fa una valutazione forfettaria, lei dice: "Per ogni impianto voglio un tot di euro, per la manutenzione ordinaria, che all'interno di questa cifra comprende anche quelli che sono gli interventi di efficientamento energetico". Rispetto alla valutazione e alla comparazione che siamo riusciti ad estrapolare da dati analitici, CAMVO risulta, alla fine, molto più conveniente nell'ordine di circa il 22 per cento rispetto a CONSIP. Senza andare ad elencare, poi, tutte le altre valutazioni di efficienza che CAMVO, essendo un'azienda sul territorio, quindi, c'è una celerità d'intervento, c'è un rapporto diretto, molto più flessibile, rispetto a quelle che sono queste aziende che vincono queste convenzioni a livello nazionale, la mia relazione si conclude positivamente rilevando, proprio, la congruità dal punto di vista economico oltre in termini di efficienza di CAMVO. Se ci sono domande sono a disposizione. Grazie".

PRESIDENTE – Michele Grossule: "Grazie Architetto. Prego Consigliere Falavigna per le domande".

CONSIGLIERE – Anna Falavigna: "Grazie Presidente. Volevo un'illustrazione anche sintetica per quanto riguarda i dati sui 6 anni passati, quindi di gestione CAMVO. Se è possibile avere i dati per quanto riguarda il risparmio energetico in termini economici e anche evidenziare quali sono gli interventi principali che ha svolto CAMVO in questi 6 anni e, quindi, che sono stati fondamentali per l'efficientamento energetico e che hanno consentito al Comune un effettivo risparmio. Grazie".

PRESIDENTE – Michele Grossule: "Prego Architetto".

DIRIGENTE – Margherita Romaniello: "Nella relazione, forse non avevate notato, c'è anche una relazione di fine gestione, la riassumiamo un attimo.

In questi 6 anni, ovviamente, CAMVO ha adeguato, elenco tutti gli interventi fatti da CAMVO: adeguamento del Parco, 4 appartamenti presso l'Opera Pia Federico Garofoli, la riqualifica di tutte pompe idrauliche, bollitori, ventilati, cassette, wc, dell'impianto sportivo Garofoli, riqualificazione della Centrale Termica degli impianti di via Nino Bixio, interventi richiesti da ARPA presso la sede dei Carabinieri, bollitore sanitario presso la Palestra Leonardo da Vinci".

CONSIGLIERE – Anna Falavigna: "La relazione tra i documenti l'abbiamo letta, volevo capire se tra l'elenco degli interventi che sono stati effettuati da CAMVO è possibile evidenziare l'intervento. Non sono un tecnico, vorrei capire quali sono stati gli interventi fondamentali per l'efficientamento, è evidente che uno, più uno, più uno, ha portato, magari ci sono stati degli interventi che ha realizzato CAMVO che si sono, poi, rivelati decisivi ai fini dell'efficientamento energetico, poi, volevo il dato economico. È per evitare di leggere il documento con l'elenco che abbiamo tutti in mano. Grazie".

PRESIDENTE – Michele Grossule: "Prego Sindaco. Il Consigliere Falavigna ha precisato la domanda".

SINDACO – Attilio Gastaldello: "Ringrazio anche per questa domanda. È giusto chiedersi: abbiamo avuto una gestione positiva attraverso la CAMVO, al di là dell'onere di legge di avere la gestione calore?"

Partivamo da una situazione dove la gestione calore veniva fatta dalla SGL, cosa che ho ricordato più volte. La SGL non aveva un energy manager e non aveva neanche una struttura qualificata, cioè, non c'era neanche un operatore, quindi, lo faceva in outsourcing. Questo già rappresentava un'anomalia, perché una società partecipata non può operare attraverso soggetti esterni, lo fa il Comune direttamente con una gara, quindi, il primo problema è stato questo, ma a livello di problematicità, però, già l'Amministrazione ci chiedeva come operare correttamente con la gestione calore, non tanto per adempiere soltanto ad un obbligo di legge, quanto, piuttosto, per ottenere dei vantaggi effettivi per il Comune, per il territorio e, nelle varie possibilità che c'erano, c'era anche la possibilità di aderire in CONSIP, era una a delle

possibilità, forse, magari, sarebbe stata quella più semplice, ma in quel caso era quella che non presentava i maggiori vantaggi per il Comune nella valutazione che è stata fatta, con una relazione simile a questa, ovviamente, che non aveva il dato storico, però, di quello che era stato fatto nei 6 anni precedenti e abbiamo scelto di operare con una partecipata che è partecipata da Comuni della Pianura Veronese, Comuni anche vicini, quindi, quello rispondeva anche ad una strategia dell'Amministrazione di creare, con i Comuni della Pianura Veronese, un gruppo di partecipate per erogare quei servizi che richiedono un'utenza ben maggiore rispetto a quella di un solo Comune.

Gestire il calore, cioè, fare la gestione calore vuol dire intestare alla CAMVO direttamente le utenze e la CAMVO gestisce direttamente sia le caldaie sia i consumi.

Facendo questo abbiamo operato con questa scelta, abbiamo reso possibile un investimento all'interno della spesa che già stavamo facendo per l'energia che significa fare investimenti per riqualificare tutto il sistema della gestione calore: caldaie, impianti, negli edifici pubblici gestiti da CAMVO, a partire dalla sede municipale, le scuole, poi, via via altri fabbricati pubblici e il risultato che abbiamo avuto è ben segnalato nella relazione, perché siamo riusciti a fare una spesa di 527 mila euro in 6 anni, con 354 mila 600 interventi veri e propri, gli altri sono oneri finanziari, ricavandoli dalla spesa che avevamo.

Direi che il risultato più importante non è neanche quello del risparmio e dell'aver riqualificato, perché oggi noi stiamo risparmiando. Se vi ricordate, già quando abbiamo avuto i rincari ho detto: riusciamo ad avere un Bilancio buono anche per l'attività fatta con la gestione calore.

Perché oggi stiamo spendendo molto meno, ma torno a dire che il vantaggio maggiore non è neanche, a mio parere, quello economico, il vantaggio maggiore è ambientale perché il riscaldamento, il raffrescamento, influisce sull'inquinamento atmosferico per almeno il 50 per cento dell'inquinamento per cui, oggi grazie a CAMVO abbiamo la gestione del calore di gran parte dei manufatti pubblici, degli edifici pubblici, con questi risultati, poi, grazie alla relazione è stato possibile anche valutare la bontà dell'investimento in CAMVO rispetto ad altre possibilità che, magari, il mercato offre.

Devo dire, peraltro, in questa sede voglio spendere una parola per ringraziare CAMVO, sia il Presidente sia il Direttore, non vedo spesso il Presidente, lo vedo più spesso di me Luisa che ha anche le partecipate, anche se non ha parlato di questo servizio, perché si parlava di gestione calore, ecco, perché, poi, alle riunioni dell'Assemblea l'assessore Meroni rappresenta il nostro Comune previa nostra delibera della Giunta per approvare i Bilanci e quanto altro serve.

Devo dire che hanno sempre operato con la massima tempestività e con la massima efficienza, si sono prestati su tutto, ma non solo, addirittura, come ricordava l'architetto Romaniello, attraverso la società partecipata, siamo riusciti a fare extra contratto, opere per 180 mila euro, quindi, anche ad intervenire su edifici e impianti che non sono direttamente gestiti da CAMVO attraverso il servizio di gestione calore, quindi, diciamo, un servizio a tutto tondo, ma, devo dire che sono fermamente convinto di riproporre CAMVO perché è la strada corretta. Ci sono servizi che possiamo affrontare solo attraverso società specializzate. Non è detto che il pubblico debba rinunciare a determinati servizi perché il privato fa meglio, non è scritto da nessuna parte se il privato fa bene o fa meglio del pubblico o il contrario, bisogna valutare la società, la società, pensate, le quote sono state acquistate con 14 mila euro, meno della metà del costo di un impiegato, in un anno, se avessimo una gestione calore interna, di un impiegato di categoria C che non avrebbe nemmeno i requisiti per soddisfare tutti gli adempimenti che richiede la gestione calore. Abbiamo speso una volta, una tantum, 14 mila euro per acquistare le quote. Se vi ricordate, con il Madia, cioè, quando la normativa aveva un pochino reso più difficoltoso l'acquisto di quote, la costituzione di società pubbliche, ovviamente, rispettando tutti gli adempimenti che la norma richiedeva, però, con un risultato bellissimo, che oggi mi sento di esprimere un parere favorevole, un voto favorevole per una scelta, per la capacità che ha dimostrato CAMVO, per noi è una scelta obbligata per continuare a gestire questo servizio in maniera efficace".

PRESIDENTE – Michele Grossule: "Grazie Sindaco. Siamo sempre nella fase delle domande.

Allora, se non ci sono altre domande, passiamo alla fase degli interventi. Prego Consiglieri.

Non essendoci altri interventi dichiaro chiusa la discussione su questo punto.

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

Non essendoci dichiarazioni di voto metto in votazione la proposta di delibera.

Favorevoli? Undici.

Contrari? Nessuno.

Astenuti? Tre (Falavigna, Vanzetta, Galeotto).

La proposta di delibera è approvata.

Metto in votazione anche la sua immediata eseguibilità.

Favorevoli? Undici.

Contrari? Nessuno.

Astenuti? Tre (Falavigna, Vanzetta, Galeotto).

L'immediata eseguibilità è approvata".



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 57**

Ufficio Proponente: **Ufficio Lavori Pubblici (Scuole, Edifici Comunali, Cimiteri)**

Oggetto: **AREA TECNICA SETTORE 2 PATRIMONIO MANUTENZIONI SERVIZIO PATRIMONIO E MANUTENZIONE: AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING A FAVORE DELLA SOCIETÀ CAMVO SPA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI COMUNALI PER LA DURATA DI 6 ANNI.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Lavori Pubblici (Scuole, Edifici Comunali, Cimiteri))

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 01/12/2023

Il Responsabile di Settore
Arch. Margherita Romaniello

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 01/12/2023

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Marcello Quecchia

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
GROSSULE MICHELE

IL SEGRETARIO GENERALE
DE PASCALI ALESSANDRO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di San Giovanni Lupatoto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GROSSULE MICHELE in data 18/01/2024
DE PASCALI ALESSANDRO in data 18/01/2024